

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE RAINBOW

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MOSCUFO PE VIA RAFFAELE
CAMISCIA 4/6/8

Numero REA: PE - 138885

Codice fiscale: 02216830691

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO PER ATTO
DELL'AUTORITA'

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2009 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

Titolo I

Denominazione - sede - durata

Art.1 denominazione e sede

E' costituita con sede nel comune di Moscufo, la società cooperativa denominata " SOCIETA' COOPERATIVA RAINBOW" Società Cooperativa.

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili le disposizioni sulle società a responsabilità limitata ai sensi di quanto disposto dall'art. 2522 C.C.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla L.3 aprile 2001, n.142 di riforma della figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed integrazioni.

La cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2512, 2513, e 2514 del C.C.

Art.2 - Durata

La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Titolo II

Scopo-Oggetto

Art.3 - Scopo

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà comunque, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art.2512 e seguenti del c.c.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata ed autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano

Per ciò stesso la cooperativa potrà aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici

nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperative, di lavoro o di servizio.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Assemblea.

Art. 4 - Regole per lo svolgimento delle attività mutualistiche

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti predisposti dall'organo amministrativo devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art.5 - Oggetto

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Nello svolgimento della propria attività, essa si avvale prevalentemente delle prestazioni dei propri soci.

La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti attività:

- integrazione di sistemi hardware e software, raccolta, elaborazione, gestione di dati e di informazioni, fornitura di servizi e di risorse professionali alle imprese ed agli Enti Pubblici. Nei servizi si intendono comprese l'assistenza diretta e la consulenza fornite al cliente per l'espletamento delle pratiche amministrative ed informatiche. E inoltre compresa nell'oggetto sociale la fornitura di servizi reali alle imprese in genere ed agli Enti Pubblici ed in particolare quelli relativi ai servizi di consulenza ed organizzazione (problematiche della gestione), ricerca e sviluppo, servizi di consulenza tecnico-economica; servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile alle imprese (nuove tecnologie e nuovi processi); assistenza alla introduzione o adattamento nelle attività esistenti; la produzione e fornitura di software, la produzione e vendita di programmi multimediali, con acquisizione, elaborazione dati post-produzione video e audio; masterizzazione di cd-rom e registrazione di supporti informatici, video e audio, sia digitali che analogici; custodia dei documenti de Enti Pubblici ed impresa presso archivi propri appositamente

allestiti; trattamento documentale; produzione e assemblaggio di computer, chioschi multimediali e qualsiasi attrezzatura necessaria per la fruizione dei programmi e contenuti; il commercio di prodotti hardware/software macchine e mobili per ufficio ed in genere tutti i prodotti non alimentari l'assistenza e la manutenzione di prodotti hardware e software.

La società ha inoltre quale oggetto secondario la gestione di agenzie e rappresentanze sia nel territorio italiano che all'estero, nonché la compravendita di terreni e fabbricati, le permuthe di immobili, la costruzione, la vendita e locazione di immobili e l'attività immobiliare in genere.

Conseguentemente, la società potrà:

- assumere e concedere mandati, rappresentanza ed agenzie utili per il raggiungimento dei prodotti finiti:

- assumere finanziamenti e mutui attivi e passivi con persone fisiche, società private, banche enti ed Istituti di credito anche fondiario, concedendo ed ottenendo le opportune garanzie ipotecarie, nonché compiere ogni altra operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria connessa o complementare o comunque ritenute necessaria od utile al raggiungimento di scopi sociali, ad eccezione di quelle attività espressamente previste e regolate dalle Leggi 2 gennaio 1991 n.1, 5 luglio 1991 n.197 d. lgs 385 del 1° settembre 1993.

La società può compiere qualsiasi operazione commerciale,

industriale, finanziaria e di credito mobiliare ed immobiliare, ipotecaria, necessaria ed utile per il conseguimento dello scopo sociale, nonchè contrarre mutui e finanziamenti e concedere garanzie sempre per la detta finalità.

Essa può assumere inoltre, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, interessenza, quote e partecipazioni, anche azionarie in altre società o ditte aventi scopi complementari, connessi, affini o analoghi al proprio.

La Cooperativa, inoltre, potrà svolgere, in modo non prevalente, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, pertanto essa potrà, fra l'altro e per indicazione meramente esemplificativa:

assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, consorzi o enti, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si configuri operatività nei confronti del pubblico, nonchè partecipare sia come capo-gruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art.2545-septies C.C.;

concedere avalli cambiari, fedeiussioni ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti e società, cui la Cooperativa aderisce.

infine, la Cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art.

11 D. Lgs n.385/93 8° ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

Titolo III

Soci cooperatori

Art. 6 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Può essere compreso tra tre ed otto solo se tutti i soci hanno i requisiti previsti dall'art. 2522 C.C.

Se il numero dei soci dei soci diviene inferiore al minimo di legge esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi, in regola

con il permesso di soggiorno, la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art.3, comma 4, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa.

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese identiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione o amministratore unico assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro.

Art.7 - Ammissione di nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione o amministratore unico domanda scritta che dovrà contenere :

a)l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale,

residenza e data di nascita;

b)l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;

c)l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e dell'insediamento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art.3, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;

d)la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il consiglio di amministrazione o amministratore unico, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda.

L'ammissione al socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione o amministratore unico.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione del libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione o amministratore unico dovrà entro 60 giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prossima successiva convocazione.

Il consiglio di amministrazione o amministratore unico nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte sul riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art.8 - Trasferimento delle quote.

Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione o amministratore unico.

Il socio lavoratore che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al consiglio di amministrazione o

all'amministratore unico con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio lavoratore entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio lavoratore l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Art 9 - Diritti e obblighi dei soci.

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e precisamente:

- 1) almeno il 50% all'atto dell'ammissione;
- 2) il restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico.

I soci sono obbligati:

- a) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini sopra previsti;
- b) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico,
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

I soci, inoltre:

a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;

b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare ai rischi d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, presentano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi,

nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenere estratti a proprie spese.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art.10 - Perdita della qualità del socio

La qualità di socio lavoratore si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.11 Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio lavoratore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto all'art.12 punto 4, lettera c) del presente statuto;
- c) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
- d) in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;
- e) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

Il recesso non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Il consiglio di amministrazione o amministratore unico deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione o amministratore unico deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro 60 dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto sociale che con riguardo al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto lett. b), c) e d) in caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio, si risolverà di diritto a far data dalla delibera del consiglio di amministrazione o amministratore unico con cui si constatano i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.

Art.12 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione o amministratore unico, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio lavoratore che:

1)non risulti avere od abbia perduto i requisiti per la partecipazione alla società;

2)venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

3)venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art.6;

4)abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;

a)per mutuo consenso;

b)per dimissioni o per recesso contrattuale da parte del lavoratore;

c)per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;

d)per mancato superamento del periodo di prova;

5)sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge,

6)si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;

7)non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 11);

8)senza giustificato motivo si renda moroso del pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

9)che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.9 del presente statuto senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione o amministratore unico;

10)che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

11)che in relazione all'ulteriore rapporto di lavoro subordinato, subisca un provvedimento di licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

12)il cui ulteriore rapporto di lavoro, diverso da quello subordinato, sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento contrattuale da parte del lavoratore;

13)che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa;

Quando ricorrono particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha la facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4), 11) e 12), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di

lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione, l'interessato può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Art.13 - Controversie in materia di recesso ed esclusione.

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

I soci potranno compiere opposizione al Tribunale entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art.14 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione.

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo art.22 del presente statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio lavoratore, diventa operativo, eventuale ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni

dall'approvazione del bilancio stesso.

Per le quote assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione del rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Art.15 - Morte del socio

In caso di morte del socio lavoratore agli eredi conseguono il diritto al rimborso delle quote da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente art.14.

Gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato della riscossione.

Art.16 - Prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio lavoratore deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro 5 anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Art. 17 - Responsabilità del socio uscente e suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

Art.18 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro istaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità di lavoro prestato e,

comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci, il consiglio di amministrazione o amministratore unico potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art.19 - Patrimonio Sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative, ciascuna

del valore nominale di euro 25 (venticinque);

b) da eventuali erogazioni e lasciti a favore della cooperativa;

c) dell'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva legale;

e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;

f) dalla riserva straordinaria.

g) dal fondo di iniziative mutualistiche, il quale è costituito dalle somme incamerate a titolo di sanzione e dalle somme derivanti dalle attività previste dalle norme vigenti per le iniziative di mutualità.

E' vietato distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.

Art. 20 - prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi puntualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

Art.21 - Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art.2513 del codice civile.

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione o amministratore unico nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo

mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'amministrazione dei soci.

Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al

precedente periodo operato dagli amministratori.

Il bilancio d'esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art.22 - Destinazione dell'Utile.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota del 3% (tre per cento) verrà versata al fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione come previsto dalla legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) un dividendo ai soci in misura non superiore a quella sopra prevista agli articoli 19 e 20.
- d) l'eventuale rimanenza alla riserva straordinaria.

Art.23 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;

I ristorni erogati ai soci non potranno eccedere la misura stabilita dall'articolo 3 della legge 3 aprile 2001 n 142 ovvero da altra normativa per tempo vigente.

Art.24 - Organi Sociali

Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- c) il collegio dei sindaci, se nominato;
- d) il revisore contabile se nominato;

Art.25 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalita` dei soci e le sue deliberazioni prese in conformita` alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorche` non intervenuti o dissenzienti.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le determinazioni di cui all'art.2479 C.C..

Non possono partecipare alle decisioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2466 C.C., i soci morosi e i soci

titolari di partecipazioni per le quali le stesse disposizioni di legge prevedano la sospensione del diritto di voto.

L'assemblea e' convocata dall'organo di amministrazione anche fuori dalla sede legale, con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso dovra' contenere il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Il giorno per la seconda convocazione sara' diverso da quello indicato per la prima. In mancanza delle formalita' predette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando e' presente l'intero capitale sociale ed intervenuto l'organo di amministrazione ed il Collegio Sindacale o il revisore contabile, se esistente.

Art. 26 - Rappresentanza in assemblea e quorum deliberativi

I soci possono farsi rappresentare per delega scritta da altri soci o da altre persone di loro fiducia. La rappresentanza puo' essere conferita soltanto per singole assemblee.

Ciascun socio puo' rappresentare fino ad un massimo di dieci soci.

L'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno ed in ogni caso non oltre 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo il maggior termine a

180 (centottanta) giorni ai sensi dell'art.2478 bis e 2364 c.c. ed ogni qualvolta nei casi previsti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto sociale, l'organo di amministrazione lo reputi opportuno, ovvero lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

L'assemblea in ogni caso, nelle ipotesi previste dall'art.2479 C.C., delibera con la maggioranza prevista al successivo articolo. Egualmente dicasi nelle ipotesi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art.2479 C.C. (modifiche dell'atto costitutivo e decisioni che comportano modifica dell'oggetto sociale e rilevante modifica dei diritti dei soci).

Art. 27 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da altra persona scelta dai soci. Il Presidente e' assistito da un segretario nominato dall'assemblea o da un Notaio nei casi previsti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 28 - Validità dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea sono valide in prima convocazione, se prese con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale e con la maggioranza prevista dall'art. 2479 bis C.C. e cioe' a

maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

Nell'ipotesi di cui ai numeri 4 e 5 dell'art.2479 C.C. (modifica dell'atto costitutivo e decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o modifiche relative ai diritti dei soci), nonche' nella fattispecie di cui all'art.2473 bis C.C. (esclusione del socio) e' richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la meta' del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sull'oggetto che avrebbe dovuto essere trattato nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, mentre nei casi di cui all'art.2479 numeri 4 e 5 C.C. e 2473 bis C.C. delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' del terzo del capitale sociale.

Art. 29 - Decisioni dell'assemblea

Le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Tuttavia va adottata deliberazione assembleare, ai sensi art. 2479 c.c., quando trattasi di materia di cui ai n. 4 e 5 art. 2479 c.c. (modifiche dell'atto costitutivo e decisioni che comportino sostanziale modificazione dell'oggetto sociale) ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Nel caso di decisioni mediante consultazione scritta, il testo scritto è predisposto dall'organo di amministrazione o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. Il testo può essere sottoposto a ciascun socio mediante:

- lettera raccomandata o telegramma;
- fax;
- posta elettronica;

Nel caso di consenso espresso per iscritto si può prescindere da una formale interpellanza da parte dell'organo di amministrazione o dei soci, come sopra.

Il socio presta in ogni caso il proprio consenso, per iscritto, sottoscrivendo il testo predisposto ed approvandolo per iscritto (nella consultazione scritta) ovvero manifestando il proprio consenso mediante sottoscrizione di un documento dal quale risulti con chiarezza l'argomento deciso (consenso espresso per iscritto).

La decisione si perfeziona validamente quando tutti i soci siano stati interpellati e si sia verificato il quorum nonché le maggioranze previste nel precedente articolo.

Art. 30 - Amministrazione

La società è amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, a seconda delle determinazioni dell'assemblea chiamata a deliberare la composizione.

Gli amministratori devono essere soci.

L'Organo di Amministrazione dura in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo piu' limitato che verra' stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni e' consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessita' di motivazione ovvero di giusta causa. E' ammessa la rieleggibilita'.

L'organo di amministrazione - il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore unico - e' investito dei piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dalla legge riservato alla competenza dell'assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2381 c.c., puo' delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi componenti; in tal caso il Consiglio determina il contenuto, i limiti e le modalita' di esercizio della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate agli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis.

L'Organo di amministrazione potra' inoltre nominare procuratori, soci o non soci, delegando loro in tutto o in parte i propri poteri da esercitarsi con le modalita' che si riterra' di fissare, nonche' nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato anche in luogo diverso dalla sede sociale su iniziativa del Presidente o su

richiesta di almeno due Consiglieri.

Le convocazioni sono fatte con lettera raccomandata, con l'ordine del giorno, spedita almeno 3 (tre) giorni prima ed in caso di urgenza con telegramma o fax inviato almeno 1 (uno) giorno prima della data di convocazione.

Le convocazioni saranno inviate oltre che ai consiglieri, ai membri del collegio sindacale e/o al revisore contabile.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente su qualunque argomento con il voto favorevole della maggioranza.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia costituito da un numero pari prevale la deliberazione che abbia riportato il voto favorevole del Presidente.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, nonche' il revisore contabile, se nominati.

Art. 31 - Rimborso spese e retribuzioni

All'organo di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio e un compenso annuale.

Spetta all'Organo di amministrazione di fissare, oltre alle attribuzioni, altresì le retribuzioni di amministratori investiti di particolari incarichi.

Art. 32 - Legale rappresentanza e firma sociale

La legale rappresentanza della società e la firma sociale di

fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore unico.

Puo' essere nominato un vice presidente che sostituisca il presidente in caso di assenza o impedimento, rappresentando in tali ipotesi la societa'.

La rappresentanza sociale spetta anche agli amministratori, ai procuratori, agli istitori, nei limiti dei poteri determinati in capo all'organo amministrativo all'atto della nomina.

Art.33 - Collegio Sindacale

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di legge:

Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.

I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dell'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Art.34 - Competenza e Riunioni

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409-bis del c.c., l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio sindacale deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi

fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificatamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del c.c. i criteri seguiti nella gestione sociale per il proseguimento dello scopo mutualistico.

Dovranno inoltre documentare le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art.2513 c.c.

I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

La denuncia al tribunale di cui all'art.2409 del c.c. può essere promossa da almeno un decimo dei soci.

Art.35 - Revisore contabile

In alternativa al Collegio sindacale, salvo i casi di nomina obbligatoria del Collegio ex art. 2477 C.C., il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409

ter C. C. . In relazione al termine di durata dell'incarico ed alla revoca del revisore, valgono le disposizioni statutarie di cui sopra, a proposito del Collegio sindacale.

Titolo VII

Disposizioni varie

Art.36 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:

a)il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b)la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c)i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli

rami, in funzione del migliore realizzo.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art.37 - Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

- a) il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati;
- b) il rimborso delle quote versate dai soci, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati;
- c) la parziale assegnazione ai possessori di strumenti finanziari, qualora emessi, secondo quanto eventualmente stabilito dall'assemblea dei soci, nei rispetto dei limiti imposti dalla legge.

Art.38 - Clausola arbitrale.

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamenti o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un collegio di tre arbitri da nominarsi a cura della Camera arbitrale competente in base alla sede legale della società; l'autorità di nomina provvederà anche alla designazione del presidente del collegio.

Ove il soggetto designato non provveda, la nomina degli arbitri sarà effettuata, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede legale la cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la cooperativa.

La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto

della controversia.

L'arbitrato sarà irrituale e gli arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la ripartizione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il recesso.

Art.39 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art.2514 per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto agli artt.20 (divieto di distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori), 21, 22 (approvazione del bilancio e destinazione dell'utile) e 37 (devoluzione del patrimonio residuo) sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F/to: Fulgo Meletti

F/to: Barbara Amicarelli Notaio